RIORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE PENSIONISTICA DI GUERRA

Art. 103

Devoluzione del trattamento pensionistico nei casi di perdita del diritto da parte dell'invalido

Nei casi di perdita del diritto da parte dell'invalido, a termini delle disposizioni di cui all'articolo 102, al coniuge e alla prole viene liquidato, a domanda, il trattamento a cui avrebbero avuto diritto se l'invalido fosse morto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidita' di guerra. Ove la domanda, di cui al precedente comma, sia presentata oltre l'anno dalla data di perdita del diritto da parte dell'invalido, il trattamento previsto dal comma medesimo e' concesso a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Le competenti direzioni provinciali del tesoro provvedono alla liquidazione del trattamento di cui al presente articolo.

Versione in vigore dal 21 aprile 1968, non più in vigore dal 1 febbraio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Estremi	Legge 18 marzo 1968, n. 313
Titolo	VIII — Delle procedure
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-legislazione-pensionistica-di-guerra/art-103-devoluzione-del-trattamento-pensionistico-nei-casi-di-perdita-del/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it